




IL COMMISSARIO DELEGATO

AI SENSI DEL DPCM DEL 25/8/2014



Decreto n.2574 del 23 Dicembre 2014

**Oggetto: Integrazioni e modifiche al proprio decreto n. 786/2013 recente
"Definizione delle modalità di controllo previste dall'art. 20 dell'Ordinanza n.
57/2012 e successive modifiche ed integrazioni**

Premesso che:

- con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 maggio 2012 è stato dichiarato l'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto legge 4 novembre 2002 n. 245, convertito con modificazioni dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2002, n. 286;

- con i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 maggio è stato dichiarato lo stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia e Mantova i giorni 20 e 29 maggio 2012 ed è stata disposta la delega al capo del dipartimento della Protezione Civile ad emanare ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'orientamento giuridico;

- il Decreto Legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni in Legge n. 122 del 1 agosto 2012, ha previsto "interventi urgenti in favore delle aree colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e 29 maggio 2012";

Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014 n. 116, pubblicata sulla G.U. n. 192 del 20 agosto 2014, il quale

all'articolo 10 comma 2-bis dispone che ".....in tutti i casi di cessazione anticipata, per qualsiasi causa, dalla carica di Presidente della Regione, questi cessa anche dalle funzioni commissariali eventualmente conferitegli con specifici provvedimenti legislativi. Qualora normative di settore o lo statuto della regione non prevedano apposite modalità di sostituzione, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, è nominato un commissario che subentra nell'esercizio delle funzioni commissariali fino all'insediamento del nuovo Presidente...";

Visto il DPCM del 25 agosto 2014 con il quale Alfredo Bertelli è stato nominato Commissario delegato per la realizzazione la ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 secondo il disposto dell'art degli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e. 1 del decreto-legge 6 giugno 2012 , n. 74, convertito con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122;

Visto il sopra citato D.L. n. 74/2012, che all'art. 3 stabilisce che il Commissario delegato possa riconoscere un contributo per la riparazione, il ripristino o la ricostruzione degli immobili ad uso produttivo, in relazione al danno effettivamente subito, previa presentazione di perizia giurata, a favore delle attività produttive che abbiano subito gravi danni a scorte e beni mobili strumentali all'attività di loro proprietà, ivi compresi contributi per il risarcimento dei danni economici subiti da prodotti in corso di maturazione ovvero di stoccaggio ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari o a favore della delocalizzazione temporanea delle attività danneggiate dal sisma al fine di garantirne la continuità produttiva;

Visto l'art. 12 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss. mm. (in seguito L. n. 241/1990) e conseguentemente il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 123, recante "Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59" (in seguito D. Lgs. n. 123/1998);

Visto il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico del 10 Agosto 2012 (di seguito D.M. 10 agosto 2012) che prevede le modalità di attuazione dell'art. 11 del D.L. n. 74/2012;

Richiamate le Ordinanze del Commissario delegato:

- n. 57 del 12 ottobre 2012 e ss.mm. “Criteri e modalità per il riconoscimento dei danni e la concessione dei contributi per la riparazione, il ripristino, la ricostruzione di immobili ad uso produttivo, per la riparazione e il riacquisto di beni mobili strumentali all’attività, per la ricostituzione delle scorte e dei prodotti e per la delocalizzazione;

- n. 79 dell'8 luglio 2013 recante approvazione dello schema di convenzione con Invitalia - Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. per il supporto al Commissario delegato nell’esecuzione delle attività afferenti alle procedure di concessione di contributi previsti dall’ordinanza n. 57/2012 e ss.mm. e i. per fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del maggio 2012 nel territorio della Regione Emilia-Romagna ed in particolare l’allegato A) in cui sono evidenziate le attività affidate ad Invitalia rispettivamente per le fasi di istruttoria, concessione e liquidazione dei contributi;

Considerato che l’art. 20 (Controlli e qualificazione degli operatori economici) dell’Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm. e i prevede che al fine di garantire l’osservanza delle norme dell’Ordinanza medesima, il Commissario delegato provvede, con apposito atto, a regolare le attività di controllo, anche con metodo a campione, sugli interventi eseguiti o in corso”;

Richiamato il proprio decreto n. 786 del 21 agosto 2013 recante “Definizione delle modalità di controllo previste dall’Ordinanza n. 57/2012 e ss..mm.;

Ritenuto:

- di provvedere ad integrare e modificare le modalità di effettuazione dei controlli relativi alla fase di liquidazione al fine di garantire una rapida erogazione degli aiuti ai beneficiari, anche in considerazione delle modifiche intervenute attraverso le successive integrazioni dell’Ordinanza n. 57/2012;

- di sostituire, pertanto integralmente il testo del decreto n. 786/202 con la formulazione che segue:

DECRETA

Art. 1

(Incaricati del controllo)

1. L'attività di controllo è svolta dalla società Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. (Invitalia), anche attraverso le proprie società partecipate, in relazione a quanto previsto dall'Ordinanza n. 79/2013.

2. In base a quanto previsto nell'allegato A) dell'Ordinanza n. 79/2013 le attività afferenti le procedure di Liquidazione dei contributi di cui all'Ordinanza 57/2012 e s.m.i., sono classificabili come segue:

- a. verifica della completezza documentale degli Stati Avanzamento Lavori (S.A.L.) e del rispetto degli importi fissati con il provvedimento di concessione;
- b. accertamento della regolarità formale dei giustificativi di spesa e della coerenza delle spese documentate con l'intervento riconosciuto dal provvedimento di concessione, anche con riferimento agli anticipi richiesti con fidejussione bancaria;
- c. quantificazione dell'entità del contributo maturato sulla documentazione di spesa analizzata ed individuazione del destinatario dell'erogazione (beneficiario o impresa affidataria);
- d. accertamento dell'effettiva realizzazione degli interventi sui beni immobili e/o dell'effettiva disponibilità dei beni strumentali ricostituiti e/o delle scorte ripristinate, coerenza dei processi di delocalizzazione temporanea, anche mediante sopralluogo preventivo alla erogazione dell'ultima tranche di contributo;
- e. elaborazione della proposta di erogazione da inoltrare all'istituto bancario incaricato dell'erogazione;
- f. acquisizione dell'evidenza degli avvenuti pagamenti in favore del beneficiario.

3. A controllo svolto Invitalia trasmetterà apposito verbale corredato di specifica checklist, al Responsabile delle Procedure "Istruttoria, concessione, liquidazione" individuati nell'ordinanza n. 57/2012 e s.m e i.

4. Nel verbale dovranno essere specificate le risultanze dei controlli effettuati nonché la quantificazione del contributo spettante al beneficiario.

5. In base alle risultanze del verbale il Responsabile delle Procedure "Istruttoria, concessione, liquidazione" provvederà al saldo o alla ridefinizione del contributo o all'eventuale recupero.

Art. 2

(Definizione dei controlli e delle relative modalità)

1. I controlli relativi alla fase di liquidazione riguardano gli aspetti amministrativi, finanziari tecnici e fisici degli interventi ammessi a contributo ai sensi dell'Ordinanza Commissariale n. 57/2012 e s.m.i.

2. Detti controlli consentono di accertare che le spese dichiarate siano reali, che gli interventi siano stati realizzati conformemente alla decisione di approvazione e che gli interventi e le spese siano conformi alle disposizioni dell'Ordinanza Commissariale citata.

3. I controlli sono articolati in controlli amministrativi e controlli in loco (controlli tecnici e fisici) e si esplicano nelle seguenti procedure:

4. I controlli amministrativi comprendono in particolare la verifica della effettuazione della spesa oggetto della domanda e della conformità dell'intervento realizzato rispetto all'intervento oggetto del provvedimento di concessione nonché dell'investimento realizzato rispetto a quanto rendicontato.

5. Il controllo amministrativo svolto in via documentale comporta la verifica di tutta la documentazione della spesa e della specifica documentazione tecnica prevista nell'ordinanza n. 57/2012 e s.m.i. o dal provvedimento di concessione del contributo o dalle eventuali varianti.

6. I controlli amministrativi includono inoltre:

a. la verifica circa il mantenimento dei requisiti soggettivi ed oggettivi previsti per l'accesso ai contributi;

- b. la verifica della sussistenza delle autorizzazioni (es. concessione edilizia, autorizzazioni sanitarie, ecc.) e/o dei documenti comprovanti gli adempimenti richiesti dalla normativa vigente;
- c. la verifica della presenza di almeno due offerte relativamente agli interventi sugli immobili come dall'art. 8 dell'Ordinanza n. 57/2012 e s.m.i;
- d. la verifica dell'avvenuta presentazione, da parte delle imprese fornitrici e subfornitrici del soggetto beneficiario o dell'impresa affidataria dei lavori, della richiesta di iscrizione alle "white list" presso le Prefetture così come disciplinato dall'art. 5 bis del decreto legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modifiche dalla legge 1 agosto 2012, n. 122 e s.m.i.;
- e. le verifiche intese ad evitare doppi finanziamenti irregolari attraverso altri regimi di aiuto, regionali, nazionali o dell'Unione Europea. In presenza di altre fonti di finanziamento, nell'ambito dei suddetti controlli si accerta che l'aiuto totale percepito non superi i massimali di aiuto ammessi.

7. La verifica della realtà della spesa oggetto della domanda consiste nel controllo di tutta la documentazione in base alla quale sia possibile accertare che il beneficiario ha realmente sostenuto le spese rendicontate.

8. Di norma devono essere verificati ricevute o estratti conto di bonifici bancari o postali o RIBA o di altre forme di pagamento che consentano la completa tracciabilità delle spese, per le quali devono essere riscontrate la corrispondenza a livello di importo, di soggetto che sostiene la spesa e di percettore del pagamento con le fatture (o altri documenti aventi forza probatoria equivalente) presentate a rendicontazione.

9. Le fatture che il beneficiario presenta per documentare le spese effettuate, devono essere visionate in originale e vistate, anche mediante l'apposizione di un timbro che ne attesti l'utilizzo ai fini dell'ordinanza n. 57/2012 e s.m.i., per evitare il loro successivo eventuale riutilizzo su altri aiuti.

10. Tale operazione sarà effettuata presso la sede del beneficiario nell'ambito del controllo in loco.

11. Una copia delle fatture dovrà essere inserita nel fascicolo di domanda, mediante caricamento da parte del beneficiario sulla piattaforma Sfinge, in quanto gli originali devono rimanere nella disponibilità del beneficiario per la conservazione secondo le norme fiscali.

12. Con riferimento al soggetto che sostiene effettivamente la spesa, si deve verificare che questo coincida con il beneficiario.

13. In caso di impresa individuale, le fatture intestate alla persona fisica titolare dell'impresa sono ammesse alla liquidazione al netto dell'IVA, purché il pagamento risulti tracciabile – ovvero effettuato con bonifico o ricevuta bancaria dal conto corrente intestato all'impresa in cui siano indicati nella causale il numero e la data della fattura cui il pagamento è riferito e con allegato il relativo estratto conto - ferme restando tutte le altre condizioni richieste dal presente decreto.

14. Il pagamento delle singole fatture deve essere stato effettuato dal conto corrente della beneficiario.

15. Tale circostanza deve essere attestata con DSAN del titolare dell'impresa.

16. I pagamenti sostenuti dal beneficiario titolare di ditta individuale mediante l'utilizzo di un conto corrente bancario o postale cointestato a sé e ad altre persone (normalmente il coniuge) vanno comunque considerati come regolari alla stessa stregua di quelli effettuati da un conto ad intestazione esclusiva.

17. Per le società di persone o capitali è necessario l'utilizzo di un conto corrente bancario o postale ad esse intestato.

18. Per le altre modalità di pagamento deve comunque essere accertata la completa tracciabilità rispetto al beneficiario.

19 I controlli in loco (tecnici e fisici) comprendono la verifica:

- dell'effettiva realizzazione degli interventi sui beni immobili; dell'effettiva disponibilità dei beni strumentali riacquistati o ripristinati;
- della documentazione contabile necessaria alla verifica della ricostituzione delle scorte e dell'eventuale successivo utilizzo delle scorte riacquistate o

ripristinate, qualora non fisicamente presenti in magazzino successivamente alla ricostituzione;

- della coerenza dei processi di delocalizzazione.

20. La verifica sulla sussistenza degli interventi realizzati o degli acquisti effettuati deve essere svolta mediante il controllo in loco presso la sede in cui gli investimenti sono stati realizzati e i prodotti e/o i servizi sono stati messi in opera, oppure presso il luogo in cui sono installate le macchine o le attrezzature, o di svolgimento dell'attività.

21. La verifica della corrispondenza tra gli investimenti realizzati e gli investimenti proposti in domanda e oggetto del provvedimento di concessione è eseguita confrontando:

a. in caso di acquisto di marche e modelli diversi di beni mobili occorre verificare le motivazioni ed accertare l'equivalenza a livello tecnico delle dotazioni acquistate con quelle previste in fase di concessione;

b. in caso di strutture o impianti occorre accertare la corrispondenza delle dimensioni e delle caratteristiche tipologiche della struttura realizzata con il progetto approvato;

c. per le spese tecniche la verifica dovrà essere svolta in relazione alle specifiche caratteristiche di ciascun intervento (immobili, beni strumentali, scorte, delocalizzazione, prodotto DOP/IGP), facendo riferimento a specifica documentazione di spesa;

22. La verifica consiste, inoltre, nel riscontro dell'esistenza e della corrispondenza degli investimenti realizzati con quanto presentato a rendicontazione dal beneficiario ai fini della richiesta di pagamento (riscontro dei numeri di serie delle macchine, delle quantità e dimensioni dei beni fatturati; per gli investimenti immateriali verifica degli elaborati finali, della documentazione ecc.).

23. Fa parte di questa verifica anche l'accertamento relativo ai tempi di realizzazione dell'intervento, in relazione a quanto previsto dall'ordinanza, con particolare riferimento ai termini indicati negli atti di concessione e la conformità della destinazione d'uso degli interventi finanziati.

24. Il controllo in loco include anche:

a. la presenza della documentazione presso il beneficiario e della sua corrispondenza a quanto presentato e oggetto di contributo;

b. l'esistenza presso il beneficiario della documentazione di spesa in originale nonché della corrispondenza con le copie inviate al momento della rendicontazione.

25. Qualora il beneficiario non sia in grado di presentare in originale i titoli di spesa, deve esibire copia conforme all'originale rilasciata dal fornitore del bene o del servizio.

26. La copia deve essere identica all'originale smarrito.

27. Il nuovo documento può essere una fotocopia dell'esemplare in possesso del fornitore e deve riportare la dicitura: "*copia conforme all'originale emessa su specifica richiesta del cliente che ha dichiarato di aver smarrito l'esemplare di sua spettanza a suo tempo rilasciato*", e deve essere datato e firmato.

28. Le copie conformi seguono, agli effetti dell'imposta di bollo, la sorte degli originali.

29. La verifica relativa a doppi finanziamenti e/o al superamento di massimali di aiuto è effettuata sulla base dei dati reperiti in Regione relativi agli altri interventi attivati dalla Regione medesima o in base a quanto dichiarato dal beneficiario.

30. Per quanto concerne il controllo per i vincoli di destinazione, benché al momento dell'accertamento relativo al pagamento, l'investimento potrebbe non essere ancora utilizzato a causa della recente ultimazione dei lavori, nel controllo tecnico si deve comunque accertare se l'azienda ha le potenzialità per utilizzare l'investimento secondo le finalità per cui aveva ottenuto la concessione, mantenendo o sviluppando l'ordinamento tecnico – economico in funzione del quale era stato previsto l'investimento.

31. Il controllo amministrativo e i controlli tecnici e fisici devono essere effettuati sul 100% delle richieste di erogazione a saldo e delle relative dichiarazioni in esse contenute rilevanti ai fini dell'ammissibilità del pagamento.

32. I controlli in loco devono essere programmati e la comunicazione al beneficiario deve essere effettuata utilizzando il portale Sfinge.

33. Nel caso in cui le fatture intestate alla società beneficiaria siano state pagate in modo tracciabile da un socio legale rappresentante, sono ammissibili alla liquidazione gli importi delle medesime fatture che la società ha rimborsato al socio, con tutte le caratteristiche di tracciabilità previste dal presente decreto e dall'ordinanza 57/2012 e s.m.i.

34. Il pagamento deve risultare effettuato a valere sul conto corrente personale del rappresentante legale. Tale circostanza deve essere attestata con DSAN.

35. Durante il controllo il beneficiario è tenuto ad essere presente assieme al direttore dei lavori o di un suo delegato.

36. L'attività di controllo può essere effettuata anche in assenza del beneficiario e/o del direttore dei lavori, purché la comunicazione del controllo sia stata effettuata almeno 7 gg prima dalla data del controllo.

37. Le risultanze dell'attività di controllo in loco saranno evidenziate da un verbale di sopralluogo e da un report di sopralluogo, redatti a cura degli incaricati del controllo, secondo i modelli, rispettivamente, allegati 1) e 2) alla presente ordinanza.

Art. 3

(Disposizioni finali)

1. Per quanto non previsto dal presente Decreto si fa rinvio all'Ordinanza n. 57/2012 e s.m.i., alle Linee Guida, all'Ordinanza n. 79/2013 ed alle altre disposizioni del Commissario delegato o alle normativi vigenti applicabili.

Bologna lì, 23 Dicembre 2014

Alfredo Bertelli

